



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°116 CSAT 05 del 16 ottobre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 16 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.05/A

A.S.D.C POL. CEI (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Lo Gerfo Vincenzo ed inibizione fino al 31/10/2018 a carico del dirigente sig. Salvatore Castellese - Campionato Giovanissimi Regionali Girone "B" Gara: Pol. CEI/Città di Palermo del 29/09/2018 - C.U. n.91/SGS28 del 03/10/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D.C. Pol. CEI impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Lo Gerfo Vincenzo è sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti stante che il Kubi poco prima aveva colpito con uno schiaffo al volto il Lo Gerfo, senza che ciò venisse rilevato dal direttore di gara, per la qual cosa quest'ultimo gli si era rivolto dicendogli: " *mi dai uno schiaffo e scappi, vieni qua cioccolatino*" espressione che, sempre secondo la reclamante, non sarebbe altro che " *un tenero aggettivo*" detto fra coetanei senza alcun valore razzista.

Per quanto attiene invece la posizione del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Castellese la reclamante ritiene che anche questa sanzione sarebbe sproporzionata al reale accadimento dei fatti in quanto la protesta si sarebbe esaurita in un unico ed isolato contesto.

Per tali motivi chiede che le sanzioni come inflitte ai propri tesserati vengano rideterminate in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame (inviato per e-mail ordinaria ed in formato ".doc") ai sensi dell'art. 33 comma 9 del C.G.S. risultando privo di qualsiasi sottoscrizione.

Il gravame, inoltre, sarebbe stato inammissibile anche per quanto riguarda la sanzione a carico del dirigente sig. Salvatore Castellese, perché inimpugnabile ai sensi del comma 3 let. b) dell'art.45 C.G.S., stante l'inibizione inflittagli non è superiore ad un mese.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni esame nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00=

Procedimento n.06/A

A.S.D. CANICATTI' (AG) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Agostino De Luca - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Canicatti/Licata del 30/09/2018 - C.U. n.90 del 03/10/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Canicatti impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore De Luca Agostino è sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti stante che questi, a seguito del grave episodio di cui è stato vittima un proprio compagno, e spaventato per la copiosa perdita di sangue subita da quest'ultimo, è intervenuto in sua difesa sbracciando e spintonando in maniera evidente ma senza l'intenzione di colpire o

usare violenza in danno dei calciatori avversari. Per tali motivi l'appellante chiede una riduzione in termini più equi della sanzione impugnata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43' del 1° t. il sig. Agostino De Luca è stato espulso perché spintonava e colpiva con alcune manate calciatori avversari senza però causare danni fisici.

Lo stesso, riferisce ancora l'arbitro, una volta espulso abbandonava il terreno di gioco senza protestare.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante le plurime condotte violente poste in essere in danno degli avversari dal calciatore sig. De Luca Agostino.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n.07/A

S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Simone Spuria - Campionato Regionale Under 17 Girone "C" Gara: Villafranca Messana 1966/Città di Messina del 06/10/2018 - C.U. n.105/sgs 32 del 10/10/2018

Con rituale e tempestivo gravame la S.S.D. Città di Messina impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al proprio calciatore è sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti stante che questi avrebbe avuto solo un contatto fortuito con un calciatore avversario, con il quale peraltro si scusava, ed una volta espulso lasciava il terreno di gioco senza alcuna protesta. Per tali motivi l'appellante chiede una riduzione in termini più equi della sanzione impugnata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 1° t. il sig. Simone Spuria veniva espulso dal terreno di gioco per avere dato una gomitata in faccia ad un avversario. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione atteso che la stessa è stata comminata nel minimo edittale di cui al comma 4 lett.b) dell'art. 19 C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=

Procedimento n.08/A

A.S.D. PARTINICAUDACE (AG) Avverso ammenda di € 100,00 e squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Giorgio Cutrona - Campionato C5 Serie C1 Girone "A" Gara: Real Trabia/Partinicaudace del 06/10/2018 - C.U. n.106 del 10/10/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Partinicaudace impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Giorgio Cutrona è sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti, stante che questi ha solo cercato di difendersi da una aggressione da parte di alcuni calciatori avversari, così come risulta iniqua la sanzione dell'ammenda sempre in ragione della subita aggressione che avrebbe determinato, per lo stress, un malore a carico

dell'allenatore intervenuto per sedare gli animi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda atteso che la stessa non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma lett. d) 2° cpv.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro, a seguito di un atto di violenza di un calciatore del Real Trabia in danno di un avversario, si scatenava una rissa che vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori di entrambe le società ed in tale frangente il direttore di gara individuava il sig. Giorgio Cutrona che colpiva diversi calciatori avversari con calci e pugni (circostanza quest'ultima confermata dalla dichiarata frattura del quinto metacarpo della mano dx).

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante le plurime condotte violente poste in essere in danno degli avversari dal calciatore sig. Giorgio Cutrona nel corso della rissa che lo ha visto coinvolto, a nulla rilevando (secondo la giurisprudenza penalistica) la circostanza, secondo l'assunto difensivo, che in tale frangente il Cutrona fosse l'agredito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta proposto gravame perchè in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata., pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI